



## ***Provincia di Padova***

### **Estratto del verbale del Consiglio Provinciale**

#### **Deliberazione**

SEDUTA del **16/03/2017**  
N° di Reg. **3**

2136  
**Immediatamente eseguibile**

Oggetto: **PADOVA ATTIVA S.R.L.. MODIFICHE STATUTARIE..**

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 11:00 nella sede della Provincia di Padova si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria:

SORANZO ENOCH	Presente	FECCHIO MAURO	Presente
BANO MARCELLO	Presente	GOTTARDO VINCENZO	Presente
BISATO LUIGI	Presente	PASINATO RICCARDO	Presente
BORATTO GERRY	Assente	SABATINO LUIGI	Presente
BORGHESAN LOREDANA	Presente	SALVO' LUCIANO	Presente
BOTTARO CRISTIAN	Presente	TURETTA MATTEO	Presente
BUI FABIO	Presente	VANNI ANDREA	Presente
BULGARELLO ALICE	Presente	VENTURINI ELISA	Presente
DANIELI ALBERTO	Assente		

Partecipa il: Segretario Generale STEFANIA MALPARTE.

Ai sensi dell'art. 1, co. 55, della L. 56/2014 presiede l'assemblea ENOCH SORANZO nella sua qualità di Presidente della Provincia che, accertata la sussistenza del numero legale a norma del vigente Regolamento, invita il Collegio a deliberare. Il Consiglio adotta, quindi, la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Scrutatori: BISATO LUIGI, FECCHIO MAURO, TURETTA MATTEO

Verbale letto, approvato e sottoscritto con firma digitale nella seguente composizione:

Facciate nr.: 13

Allegati nr.:

1 / 10

**Il Presidente della Provincia**

ENOCH SORANZO

**Il Segretario Generale**

STEFANIA MALPARTE

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Signori Consiglieri,

**Premesso che:**

- la Provincia di Padova è socio unico di Padova Attiva s.r.l., con capitale sociale di € 90.000,00;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 21/04/2015, la Provincia ha dichiarato di mantenere la suddetta partecipazione, ritenendo sussistere i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii;

**Richiamato** il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in vigore dal 23 settembre u.s.;

**Dato atto che** Padova Attiva s.r.l. rientra nella definizione di società a controllo pubblico prevista dall'articolo 2, lettere m) e b), del sopra richiamato Decreto Legislativo, in considerazione della totale partecipazione provinciale;

**Rilevato** che l'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico siano tenute ad adeguare, entro il 31/12/2016 (termine ordinatorio), i propri statuti alle disposizioni previste dallo stesso Decreto;

**Considerato che** le modifiche statutarie obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 175/2016 riguardano:

- la nomina dell'organo di controllo o di un revisore per le società a responsabilità limitata (articolo 2, comma 2);
- l'indicazione dell'amministratore unico quale organo amministrativo della Società (art. 11, comma 2), salva la possibilità di nominare un consiglio di amministrazione qualora sia consentito dalla normativa in vigore (il riferimento è al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto all'articolo 11, comma 3, ancora da adottare, con il quale saranno definiti i criteri in base ai quali, *“per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”*);
- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali (articolo 11, comma 9, lettera c);
- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (articolo 11, comma 9, lettera d);

- nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo sia costituito dal consiglio di amministrazione:

- 1) il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (specificati dal d.P.R. n. 251/2012) nella scelta degli amministratori da eleggere (articolo 11, comma 4);
- 2) la possibilità di attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea (articolo 11, comma 9, lettera a);
- 3) l'attribuzione della carica di vicepresidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi (articolo 11, comma 9, lettera b);

**Rilevato** che necessita procedere agli adeguamenti statutarî sopraindicati;

**Rilevato**, altresì, che Padova Attiva rientra anche nella definizione di *“società in house”*, in quanto:

- a) è sottoposta a controllo analogo da parte della Provincia, esercitato attraverso *“un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative”* della Società (articolo 2, lettere o) e c) del D.Lgs. n. 175/2016);
- b) svolge la propria attività, consistente nella *“autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente”* pressoché interamente, a favore della Provincia;

**Dato atto che:**

a) per quanto riguarda le attuali modalità di esercizio del controllo analogo:

- in base all'articolo 9 del Regolamento Provinciale sui controlli interni, approvato con D.C.P. n. 6 del 14/03/2013 e ss.mm.ii., il Consiglio Provinciale definisce annualmente gli obiettivi della Società (nel 2016 gli obiettivi sono stati definiti con deliberazione n. 8 del 29/07/2016, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il 2016);
- con deliberazione n. 38 di reg. del 29/09/2014, il Vice Presidente della Provincia, nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Provinciale, ha definito criteri e modalità di attuazione del principio del contenimento dei costi da parte di Padova Attiva s.r.l.;
- in base all'articolo 11 del Regolamento Provinciale dei Controlli Interni, recante *“Disposizioni specifiche per il controllo sulle società in house”*:
  - tutti gli atti della Società aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione e il godimento di beni immobili, nonché l'assunzione di mutui o di altre forme di finanziamento sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale;
  - la Società è tenuta a trasmettere la bozza di bilancio, corredata dai documenti obbligatori, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione;
  - la Provincia impartisce indirizzi e direttive vincolanti all'organo amministrativo della Società;

b) per quanto riguarda l'attività della Società:

- Padova Attiva s.r.l. svolge a favore della Provincia le seguenti attività strettamente necessarie al perseguimento delle sue finalità istituzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016:
  - a) il servizio di organizzazione, cura e gestione delle attività tecnico amministrative in relazione alle verifiche del rendimento energetico e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti civili termici installati nei Comuni del territorio provinciale con meno di 40.000 abitanti, servizio che rientra tra le competenze istituzionali della Provincia ai sensi della L. n. 10/1991 e ss.mm.ii, e della L.R. n. 11/2011;
  - b) i servizi informatici a favore dei Comuni aderenti al CST provinciale, servizi che sono compresi nell'ambito delle funzioni fondamentali della Provincia ai sensi dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della Legge n. 56/2014 (*"raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali"*), nonché della Provincia;
  - c) la messa a disposizione, tramite contratto di locazione, di immobili situati nel centro direzionale "La Cittadella";
- le suddette attività rientrano tra quelle previste dall'articolo 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto consistono in *"autoproduzione di beni o servizi strumentali"* alla Provincia; in particolare, i servizi relativi ai controlli sugli impianti termici ed i servizi informatici hanno carattere di strumentalità, in quanto funzionali all'assolvimento, da parte della Provincia, delle proprie competenze istituzionali; anche la locazione passiva è un servizio strumentale, considerato che:
  1. il Regolamento della Commissione UE, n. 213/2008, configurativo del sistema classificatorio CPV, associa al codice 70130000-1 i servizi di locazione di beni immobili; la locazione costituisce, quindi, un'attività classificabile come servizio, ai fini dell'applicazione delle direttive europee e della legislazione italiana in materia di affidamento di contratti pubblici (costituita oggi dagli articoli 17 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e, fino al 17/04/2016, dagli articoli 19 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006);
  2. lo scopo della locazione, ovvero il soddisfacimento delle esigenze funzionali della Provincia connesse allo svolgimento della propria attività istituzionale (collocazione nell'immobile di uffici provinciali), attribuisce la connotazione di strumentalità al servizio;

**Considerato** che il D.Lgs. n. 175/2016 impone delle modifiche statutarie alle società *in house*, finalizzate ad assicurare in maniera stabile l'assetto organizzativo per la realizzazione del controllo analogo da parte del Socio pubblico e, di conseguenza, la possibilità di ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e di richiedere l'iscrizione nell'istituendo Registro presso ANAC di cui all'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Dato atto che** le modifiche statutarie obbligatorie, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 per le società *in house*, riguardano:

- l'oggetto sociale esclusivo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, ovvero costituito da una o più attività di cui alle lettere a), b) d) ed e) del comma 2 dell'articolo 4;
- il divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni societarie per le società che svolgono attività di “autoproduzione di beni e di servizi strumentali” (articolo 4, comma 5);
- la previsione di apposite clausole finalizzate a realizzare il controllo analogo da parte del socio pubblico e l'assenza di partecipazione di capitali privati, anche prevedendo l'attribuzione di particolari diritti ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del codice civile (articolo 16, commi 1 e 2);
- la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, ovvero che *“oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato deve essere realizzata solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”*;

#### **Esaminati :**

- la Proposta di “Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, approvata dal Consiglio dell'ANAC il 28/12/2016, e trasmessa al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere, pubblicata sul sito dell'Autorità, corredata dalla relativa Relazione AIR;
- il parere n. 282 in data 01/02/2017, reso dal Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione Speciale, sulla proposta di Linee Guida;

#### **Dato atto**, con riferimento alla modifica della clausola relativa all'oggetto sociale, che:

- essa non amplia l'attuale oggetto sociale, consentendo un cambiamento significativo dell'attività della Società, ma lo restringe, adeguandolo all'attività effettivamente prestata, sopra descritta, in ottemperanza all'articolo 4, comma 4, sopra citato;
- avendo tale modifica solo una valenza ricognitoria dell'attività effettivamente svolta da Padova Attiva s.r.l., e già ricompresa nell'attuale oggetto sociale, non rientra tra quelle contemplate all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 (*“modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentono un cambiamento significativo dell'attività della società”*) e, pertanto, non è soggetta alle prescrizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

#### **Dato atto**, altresì, che:

1) in merito al divieto di cessione di quote del capitale sociale a privati, si premette quanto segue:

- l'articolo 16, comma 1, prevede come requisito delle società in house, l'assenza di

partecipazione di capitali privati *“ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”*;

- l'articolo 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si esprime in termini analoghi;
- come riferito nella sopra citata Relazione AIR di ANAC, il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema del D.Lgs. n. 50/2016, ha evidenziato che, dalla formulazione delle direttive UE 2014/23 (art. 12, par. 1, lett. c), 2014/24 (art. 17, par. 1, lett. c) e 2014/25 (art. 17, par. 1, lett. c), di cui le due norme sopraindicate costituiscono recepimento, si evince che spetta ai legislatori nazionali fissare le forme di partecipazione del capitale privato alle società in house, nel rispetto dei parametri comunitari e, in assenza di prescrizioni legislative, la partecipazione di privati al capitale dell'organismo controllato impedisce la configurabilità dell'in house;
- già nel 2015 il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2660/2015 (all'epoca erano vigenti solo le direttive europee sopra indicate), aveva precisato che *“la mancanza della partecipazione pubblica totalitaria vale, di per sé, alla luce del diritto vigente, ad escludere la configurabilità del rapporto in house”* e che deve escludersi *“la possibilità di equiparare all'ente pubblico qualsiasi soggetto che, a prescindere dai poteri, dai fini e dalla struttura organizzativa, operi grazie a capitali privati”*;
- per quanto sopra, risulta necessario inserire nello statuto di Padova Attiva s.r.l. apposita clausola;

2) con riferimento all'esercizio del controllo analogo da parte della Provincia di Padova, si ritiene di:

- disciplinare tali modalità in modo conforme al Regolamento dei Controlli interni della Provincia, inserendo nello Statuto disposizioni analoghe a quelle degli articoli 9 e 11 sopra richiamate (controllo successivo sul bilancio consuntivo, controlli infrannuali sull'andamento economico-finanziario, preventiva autorizzazione di atti aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienamento e il godimento di immobili oltre l'assunzione di prestiti);
- di prevedere, inoltre, quali ulteriori forme di esercizio del controllo analogo, il divieto di cessione della maggioranza del capitale sociale, la riserva a favore della Provincia di nomina e revoca dell'amministratore unico o della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, oltre a forme di controllo preventivo, comportanti la definizione da parte della Provincia di indirizzi e di obiettivi generali annuali delle società, in merito alla situazione economica e finanziaria, agli obblighi di servizio, e al complesso delle spese di funzionamento comprese le spese di personale;

3) per quanto riguarda il requisito inerente l'80% dell'attività sociale, posto che il fatturato medio di Padova Attiva s.r.l., nel triennio 2014 – 2016, è stato realizzato, per oltre l'80%, a fronte di attività a favore della Provincia nello svolgimento dei compiti sopra citati (locazione, controlli sugli impianti

termici e servizi informatici), si dà atto della sussistenza dei requisiti per affidamenti in house nel 2017, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Vista** la nota prot. n. 21321 del 21/02/2017 dell'Amministratore Unico di Padova Attiva s.r.l., con la quale è stato trasmesso uno schema di Statuto, modificato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 con la previsione delle clausole sopra illustrate;

**Ritenuto** di approvare lo schema di statuto che si allega al presente provvedimento, per costituirne parte integrale, formale e sostanziale;

**Visto** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 239 lettera b) n. 3 del T.U.E.L.;

**Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera e) del TUEL in base al quale il Consiglio Provinciale ha la competenza ad adottare il presente atto;

**Tutto ciò premesso** il Presidente vi invita ad adottare la presente deliberazione:

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**Dato atto** che in ordine alla proposta di deliberazione concretatasi nel presente atto, sono stati espressi dal Dirigente Dott.ssa Valeria Renaldin del Settore Risorse Umane e Finanziarie il parere tecnico prot. n. 28297 del 10/03/2017 e il parere contabile prot. n. 29016 del 13/03/2017 previsti dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto**, altresì, che in ordine alla presente proposta di deliberazione il Segretario Generale ha posto il visto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 97 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

### **DELIBERA**

- di approvare lo schema del nuovo Statuto di Padova Attiva s.r.l. allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale;
- di dare comunicazione all'Amministratore Unico della Società del presente provvedimento, affinché provveda alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Provincia, sezione Amministrazione Trasparente, Enti Controllati, Società partecipate ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d bis), del D.Lgs. n. 33/2013.



## DISPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere con tempestività, all'approvazione del nuovo Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci di Padova Attiva s.r.l.

Sottoscritto dal Dirigente

RENALDIN VALERIA

con firma digitale

Il Presidente della Provincia apre, quindi, la discussione.

### **SORANZO ENOCH – Presidente della Provincia**

Il Consigliere Sindaco Boratto è assente giustificato e anche il Consigliere Alberto Danieli. Quest'oggi al primo punto dell'ordine del giorno portiamo all'attenzione la proposta al Consiglio Provinciale la modifica dello statuto di Padova Attiva S.r.l.. L'Amministrazione propone a questo Consiglio delle modifiche dettate da adeguamenti normativi proprio perché si tratta di una società totalmente a controllo pubblico e *in house*.

Si è reso necessario l'adeguamento dello Statuto come modifiche obbligatorie. Per questo, nel dettaglio, chiederei alla dottoressa Renaldin se per favore può illustrarle velocemente in modo che tutto il Consiglio e anche chi ci ascolta possono comprendere quelli che sono anche gli adempimenti e gli adeguamenti che la normativa sovraordinata ci richiede.

### **RENALDIN VALERIA – Dirigente Servizio Risorse Umane e Finanziarie.**

Come ha preannunciato il Presidente, la società Padova Attiva di cui la Provincia è socio unico, è una società a controllo pubblico e una società *in house*; rivestendo questa doppia veste, occorre procedere a delle modifiche statutarie previste dal decreto 175 e in parte anche dal nuovo Codice dei Contratti e precisamente l'articolo 5 e articolo 192 del decreto legislativo 50/2016. Si tratta di una società a controllo pubblico, in quanto rientra nella definizione che il decreto 175 ha dato all'articolo 2 comma 1 lettera B; difatti dice "una società a controllo pubblico qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 2359". Sussistendo questo requisito, la legge prevede delle modifiche obbligatorie, modifiche obbligatorie che sono elencate nella delibera e riguardano in primis la nomina dell'organo di controllo o di un revisore per le società a responsabilità limitata ed è prevista dall'articolo 3 comma 2 del 175; l'indicazione dell'Amministratore Unico quale organo amministrativo della società, salvo la possibilità di nominare un Consiglio di amministrazione solo qualora però la normativa lo consente – e questo è previsto dall'articolo 11 comma 2 – il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato o il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali – articolo 11 comma 9 – il divieto poi di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società – articolo 11 sempre comma nove – e poi, qualora nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione, la norma pone ulteriori vincoli nel senso che devono essere rispettati i criteri stabiliti dalla legge 120/2011 cosiddetta delle "quote rosa"; la possibilità poi di attribuire deleghe di gestione e

all'Amministratore e, salva l'attribuzione di delega al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea; e infine l'attribuzione della carica di Vicepresidente esclusivamente come modalità di sostituzione del Presidente.

Queste modifiche che sono – ripeto – obbligatorie e dettate dalla 175, trovano riscontro rispettivamente nell'articolo 14 dello Statuto, nell'articolo 15 e negli articoli 9 e 12. La società Padova Attiva è una società *in house* perché svolge alcuna attività a favore della Provincia e precisamente Padova Attiva sta svolgendo l'attività di verifica e controllo del corretto funzionamento degli impianti termici ai sensi della legge 10 del 2001, svolge servizi informatici a favore dei Comuni aderenti al CST provinciale e infine altro servizio che svolge a favore delle Province è la messa a disposizione tramite il contratto di locazione dei mobili adibiti ad uffici Provinciali. Rivestendo la qualifica di società *in house*, come definita dall'articolo 2 comma 1 lettera C del 175, dove praticamente il legislatore dice che “una società può considerarsi *in house* qualora svolga la propria attività prevalentemente nell'interesse dell'Ente e se è sottoposta a controllo analogo. Cosa significa controllo analogo? Anche il controllo analogo è definito dall'articolo 2 comma 1 lettera C sempre del 175 ed è la situazione in cui l'Amministrazione esercita su questa società un'influenza determinante sia con riguardo agli obiettivi strategici sia con riguardo alle decisioni significative della società.

Quindi ripeto: Padova Attiva essendo anche una società *in-house* – perché come definita praticamente rientra nella definizione della società *in-house* prevista dalla normativa – la norma impone ulteriori modifiche allo Statuto. Innanzitutto deve essere previsto l'oggetto esclusivo sociale nel senso che la società deve svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 4 comma 2 della normativa. Poi lo Statuto deve contenere delle specifiche clausole finalizzate a realizzare il controllo analogo come prima, come appunto definito. Altre modifiche che devono essere introdotte riguardano l'assenza nella società di capitali privati e poi un requisito perché possa essere considerato una società *in house* che l'80% del fatturato della società deve derivare dallo svolgimento di compiti affidati dall'Ente pubblico. Prendendo atto di queste norme, sono state introdotte nello Statuto delle modalità per disciplinare innanzitutto l'oggetto sociale esclusivo che è definito dall'articolo 2, che in realtà non è una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, è la fotografia dell'esistente, delle attività che la società sta svolgendo per la Provincia che riguarda il controllo degli impianti termici, i servizi informatici a favore di Comuni appartenenti al CST e la messa a disposizione degli immobili a favore della Provincia. Quindi l'articolo 2 dello Statuto riporta esattamente questo: “identificazione dell'oggetto sociale esclusivo”.

Sono state altresì poi introdotte delle norme che riguardano il divieto di cessione delle quote a capitale privato, lo vedete nell'articolo 5 dello Statuto; sono state disciplinate poi le modalità di esercizio del controllo analogo anche in conformità a quanto prevede la deliberazione dell'ANAC perché per le società *in house* c'è l'obbligo di iscrizione nell'*apposito* registro tenuto dall'ANAC. La delibera dell'ANAC è stata proprio pubblicata il 14 marzo e prevede una serie di controlli da parte dell'Ente nelle società *in house*, controlli che vanno a qualificare come controlli *ex ante* cioè controlli contestuali e controlli *ex post*. Questi controlli, nell'articolo 17 dello Statuto sono stati delineati prendendo a riferimento anche quello che è già previsto nel nostro Regolamento di controlli interni della Provincia, dove ci sono appunto delle disposizioni analoghe nel senso che la Provincia ha la riserva a favore della Provincia nel decidere indirizzi e gli obiettivi generali annuali della società. Infatti in sede di Bilancio nel DUP nel Documento Unico di Programmazione vengono inseriti degli obiettivi che la Provincia dà alla società per quanto riguarda la gestione della società medesima; quindi la formulazione di indirizzi e obiettivi generali con riferimento anche alla situazione economico finanziaria e ai contratti di servizio.

La definizione di obiettivi specifici con riguardo, come è previsto dall'articolo 25 del 175, al contenimento delle spese di funzionamento e in particolare alle spese del personale e inoltre è stata

anche prevista la necessità della preventiva autorizzazione per alcuni atti aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione e il godimento di beni immobili nonché l'assunzione di mutui o altre forme di finanziamento da parte della società. Questo per quanto riguarda i controlli *ex ante*, poi per quanto riguarda invece i controlli in corso di attività diciamo contestualmente, abbiamo previsto l'obbligo da parte della società di trasmettere semestralmente alla Provincia una relazione sull'andamento economico finanziario della società, sul rispetto, sul monitoraggio degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno nel documento di programmazione dell'Ente, la trasmissione del Bilancio di esercizio almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea e ancora che trasmette alla società annualmente entro il 30 settembre una previsione di chiusura del Bilancio dell'esercizio in corso e poi annualmente entro il 31 ottobre un Bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e per quanto riguarda appunto poi i controlli *ex post*, una relazione in cui dia atto del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione. Questo diciamo, questo in breve sintesi le maggiori novità rispetto allo Statuto attuale, in effetti non si tratta delle modifiche marginali ma si tratta di una riscrittura, di una stesura *ex novo* dello Statuto per adeguarlo a tutte queste normative.

Un altro requisito perché una società possa considerarsi *in house*, oltre appunto praticamente *la modifica* all'oggetto sociale esclusivo, alla sussistenza del controllo analogo è che l'80% del fatturato deve essere svolto a favore dell'Ente. Nella delibera diamo atto che nel triennio 2014–2016 oltre l'80% del fatturato della società è stato svolto a fronte proprio delle attività a favore della Provincia per lo svolgimento di compiti che vi ho prima accennato, quindi locazione, controllo sugli impianti e servizi informatici.

#### **SORANZO ENOCH – Presidente della Provincia**

È stato presentato un emendamento da parte del Consigliere Marcello Bano. Se vuole prendere la parola e esporlo, ne ha facoltà. Prego.

#### **BANO MARCELLO– Consigliere Provinciale**

Sì, io ho chiesto di aggiungere un punto, la seguente frase: “il Presidente della Provincia nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione su indicazione del Consiglio Provinciale di Padova”; ecco io avrei piacere che fosse inserito nello Statuto di Padova Attiva questa frase qua, grazie.

#### **SORANZO ENOCH – Presidente della Provincia**

Questo contributo seppur positivo mi dà anche la possibilità di dare delle informazioni su quello che è stato il percorso di questo mio mandato. Allora, innanzitutto per chi magari lo sa perché c'era, questo per alcuni aspetti questa argomentazione è stata trattata anche dal precedente Consigliere Provinciale Recaldin Andrea, il quale fece un'interrogazione sempre in questa argomentazione seppur in ordine a un po' più ampio. Richieste di informazioni e chiarimenti. Anche allora ci fu una risposta molto dettagliata che riprendeva anche una sentenza del Tar Lombardia dove di fatto informai l'allora Consigliere Provinciale Recaldin Andrea che questa Provincia, differentemente da quanto previsto dalla legge, le modalità di individuazione e di nomina del Presidente – come di tutte le partecipate – oltre ovviamente ad applicare puntualmente le normative vigenti, – il sottoscritto – individuava le figure e quindi poi oggetto di nomina tramite avviso pubblico ad evidenza pubblica, cosa che invece non è un requisito obbligatorio.

Inoltre, lo stesso fu informato delle disposte normative vigenti per cui alcune competenze sono attribuite al Consiglio Provinciale, alcune invece al Presidente. Vedo che lei è già informato e quindi non capisco perché mi fa l'emendamento allora, però io pensavo che lo sapesse ma evidentemente

lo sapeva già. Allora non ho capito se mi ha fatto l'emendamento per farci perdere tempo oppure no, ma comunque procedo, non è polemica è *constatazione*.

Voglio anche dire che non è competenza del Consiglio Provinciale individuare e indicare la nomina della delle partecipate perché non è la legge non gli riserva queste competenze al Consiglio. A mio parere questo emendamento non è approvabile.

#### **BANO MARCELLO– Consigliere Provinciale**

Se lei legge bene Presidente, la frase non è stata fatta a caso perché il Presidente della Provincia nomina – non ho detto il Consiglio – il Presidente della Provincia nomina – per quello siamo nello Statuto, difatti mi sono fatto consigliare su questo – su indicazione del Consiglio, che è una cosa diversa; cioè non è che lei nomina di sua spontanea volontà, dopo lo può fare però attenzione: la frase era stata fatta pertinente. Lei nomina e rimane a norma dello Statuto, ma su consiglio, su indicazione del Consiglio provinciale. La frase non è stata fatta a caso cioè quindi l'emendamento è pertinente, dopo se lei non lo ritiene è una scelta sua.

Ma anche come apporto dei vari Consigli Provinciali quantomeno una discussione, un'indicazione eccetera; dopodiché la nomina la fa lei, su questo non ci piove.

#### **SORANZO ENOCH – Presidente della Provincia**

Consigliere Bano, forse perché lei non è avvezzo e non ricopre il ruolo di Sindaco: la legge non è interpretabile, qualche volta qualcuno crede di sì ma poi c'è l'Autorità che invece ne corregge. Io ho letto perfettamente il suo emendamento e le ribadisco che lei secondo me deve andarsi a leggere le norme e comprenderà che non è una indicazione; l'indicazione – ripeto e sottolineo: l'indicazione – non è una competenza del Consiglio Provinciale. È contro le normative vigenti. Se lei invece ritiene il disposto normativo che il Consiglio Provinciale possa dare, possa individuare e approvare dei criteri di indicazione – che sono una cosa diversa – bè io sono come le dicevo, ho detto al Consigliere Recaldin questa Provincia ne è già dotata, sono stati già deliberati, sono già vigenti e sono sempre stati applicati e tutte le nomine sono ovviamente applicate puntualmente ai criteri che questo Consiglio provinciale ha indicato. Adesso io le ho dato la spiegazione, non è professorino ma la legge è ben chiara; perciò ben venga io sono uno sempre aperto, le dico che rispetto al passato – al passato, dico al passato; lo sottolineo – non sono obbligato, sono l'unico Presidente in questa Provincia per il momento che invece di fare la nomina senza avviso pubblico ad evidenza pubblica io lo sto facendo, per una volontà personale e credo che questo la dica anche molto lunga ma ne sono anche molto contento.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare, il Presidente della Provincia dichiara chiusa la discussione e mette ai voti l'emendamento di seguito testualmente riportato:

#### *Emendamento alla proposta di Delibera di Consiglio Provinciale*

*Si propone la modifica del punto relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, aggiungendo la seguente frase: “Il Presidente della Provincia nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione su indicazione del Consiglio Provinciale di Padova.”.*

Il Consiglio effettua la votazione palese con il sistema di votazione elettronico, votazione che dà il seguente risultato accertato dal Presidente della Provincia con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti            15

Votanti	14
Favorevoli	3
Contrari	11 (Bisato, Borghesan, Bottaro, Bui, Bulgarello, Gottardo, Salvò, Soranzo, Turetta, Vanni, Venturini)
Astenuti	1 (Sabatino)

Il Consiglio respinge l'emendamento.

#### **SORANZO ENOCH – Presidente della Provincia**

Dichiaro aperta la discussione sulla proposta di delibera di modifica allo Statuto di Padova Attiva S.r.l. al punto n.1 all'ordine del giorno.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare, il Presidente della Provincia dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta di deliberazione.

Il Consiglio effettua la votazione palese con il sistema di votazione elettronico, votazione che dà il seguente risultato accertato dal Presidente della Provincia con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti	15
Votanti	11
Favorevoli	11
Astenuti	4 (Bano, Fecchio, Pasinato, Sabatino)

Il Consiglio approva la proposta di deliberazione.

Indi il Presidente della Provincia pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134 del TUEL al fine di dar corso tempestivamente ai successivi adempimenti.

Il Consiglio effettua la votazione palese con il sistema di votazione elettronico, votazione che dà il seguente risultato accertato dal Presidente della Provincia con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti	15
Votanti	11
Favorevoli	11
Astenuti	4 (Bano, Fecchio, Pasinato, Sabatino)

Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

**STATUTO  
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
"PADOVA ATTIVA S.R.L."**

**Articolo 1 – Denominazione**

La società è denominata: **"PADOVA ATTIVA S.R.L."**.

**Articolo 2 – Oggetto**

La società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione dei seguenti servizi strumentali alla Provincia di Padova:

- servizi informatici e telematici;
- servizi attinenti ai controlli sugli impianti termici di competenza delle province ai sensi della Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n. 11/2011;
- messa a disposizione, tramite contratto di locazione, di beni immobili.

La società svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dalla Provincia di Padova, e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, sia realizzata solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma, la società sana l'irregolarità entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali.

Qualora la società decida di rinunciare agli affidamenti diretti da parte della Provincia, è tenuta a sciogliere i relativi rapporti. In tal caso, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi precedentemente gestiti, gli stessi continueranno ad essere forniti dalla società sino all'affidamento al nuovo soggetto gestore.

La società può svolgere altre operazioni immobiliari e mobiliari connesse e legate allo svolgimento dell'oggetto sociale.

E' vietato alla Società costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società.

**Articolo 3 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Padova, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione spetta ai soci.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa può essere prorogata oppure la società può essere sciolta anticipatamente ai sensi di legge.

#### **Articolo 5 – Capitale sociale e divieto di cessione delle quote a privati.**

Il capitale sociale è di euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Il capitale sociale può essere modificato, in diminuzione o in aumento, anche mediante conferimento di beni, con deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dal codice civile e dalle disposizioni normative specifiche in materia di società pubbliche.

La Provincia di Padova detiene l'intero capitale sociale.

E' vietata la cessione di quote del capitale sociale a soggetti privati.

La Provincia di Padova può cedere, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente, una parte del capitale sociale ad altri enti pubblici, dovendo, tuttavia, mantenere sempre la partecipazione di maggioranza.

#### **Articolo 6 - Decisioni del socio Unico o dei soci**

Il socio Unico o i soci decidono sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle disposizioni del presente Statuto, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza del socio Unico o dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo, fatta salva la riserva di nomina e revoca attribuita alla Provincia di Padova, come specificata all'articolo 12;
- 3) la nomina del sindaco;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio Unico o dei soci;
- 6) lo scioglimento anticipato della società, la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci;
- 8) gli indirizzi e gli obiettivi generali annuali della società, con riferimento alla situazione economica e finanziaria, e gli obblighi di servizio, previamente definiti dalla Provincia di Padova;
- 9) l'approvazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento comprese quelle per il personale previamente definiti dalla Provincia di Padova;
- 10) l'approvazione degli atti aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione e il godimento di beni immobili, nonché l'assunzione di mutui o di altre forme di finanziamento previamente autorizzati dalla Provincia di Padova.

Le decisioni del socio Unico o dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare:

- a) quando riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) quando lo richiedono l'organo amministrativo o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

#### **Articolo 7 – Metodo della consultazione scritta e metodo del consenso espresso per iscritto.**

Fuori dai casi delle decisioni riservate all'Assemblea, le decisioni del socio Unico o dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta deve essere redatto apposito documento scritto, dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto deve essere redatto apposito documento scritto dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento deve essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, devono trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale devono esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo possono avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel Registro delle Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento.

Per le comunicazioni mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra devono essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società deve istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. La decisione del socio Unico o dei soci, adottata ai sensi del presente articolo,



deve essere trascritta, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

### **Articolo 8 – L'Assemblea**

L'Assemblea è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

c) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel "libro delle comunicazioni" dei soci di cui al precedente articolo; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci; nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione;

d) l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale; l'assemblea si intende comunque regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, l'organo amministrativo e il Sindaco e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società;

f) le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

g) l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal vicePresidente del Consiglio di Amministrazione se nominato; in mancanza dei soggetti testé indicati, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il

verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'assemblea può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 9 - Amministrazione**

La società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure, qualora consentito dalla normativa in vigore, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

In caso di pluralità di soci, alla Provincia di Padova sono riservate la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, della maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio.

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'articolo 2 del d.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Qualora nominato, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un vice Presidente, esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero Consiglio.

All'organo amministrativo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come previsto dall'articolo 11, comma 15, del Decreto Legislativo n. 175/2016.

## **Articolo 10 – Poteri dell'organo amministrativo.**

L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha, quindi, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con le limitazioni previste inderogabilmente dalla legge e dagli articoli 8 e 20 del presente Statuto.

### **Articolo 11 – Potere di rappresentare la società.**

L'organo amministrativo ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un Amministratore Unico la rappresentanza della società spetta allo stesso.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Quando la società è amministrata dal Consiglio, è consentita l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. La carica di VicePresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

#### **1. Metodo collegiale**

##### **A - Presidenza**

Il Consiglio elegge fra i suoi membri, il Presidente ed, eventualmente, vicePresidente, se non nominati dai soci.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

##### **B - Riunioni**

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal sindaco Unico, se nominato.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica o altro recapito comunque indicati da ciascun amministratore), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine

del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **C - Deliberazioni**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il Consiglio sia composto da due o più membri, in caso di parità la proposta deve intendersi respinta.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

### **D - Verbalizzazione**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

## **2. Metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto**

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma c.c., per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta deve essere redatto apposito documento scritto, dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto deve essere redatto apposito documento scritto dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento deve essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi devono trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale devono esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo possono avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica o altro recapito comunque indicati da ciascun amministratore.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, deve essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

### **Articolo 13 – Remunerazione dell'organo amministrativo**

All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione-spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, un emolumento determinato dall'Assemblea. In ogni caso, la remunerazione deve essere conforme alle disposizioni normative previste per le società a controllo pubblico.

### **Articolo 14 – Organo di controllo**

La gestione sociale è controllata da un Sindaco Unico nominato e funzionante a norma delle disposizioni di legge in materia di s.r.l. e, in quanto compatibili e applicabili, delle disposizioni di legge in materia di s.p.a..

Il Sindaco deve possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della sua eventuale funzione di controllo contabile.

All'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come previsto dall'articolo 11, comma 15, del Decreto Legislativo n. 175/2016.

### **Articolo 15 –Ulteriori disposizioni sugli organi sociali**

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. E' altresì vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### **Articolo 16 - bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato ovvero, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'organo amministrativo è altresì tenuto a trasmettere al Presidente della Provincia di Padova il progetto di bilancio, completo di tutti i documenti obbligatori, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

### **Articolo 17 - Disposizioni sul controllo analogo**

La società è soggetta al controllo analogo da parte della Provincia di Padova, secondo quanto previsto dall'ordinamento europeo e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto. Sono espressione del controllo analogo esercitato dalla Provincia di Padova:

- a) il divieto di cessione di quote del capitale sociale a soggetti privati ai sensi dell'articolo 5;
- b) il divieto di cessione della maggioranza del capitale sociale ai sensi dell'articolo 5;
- c) la riserva, a favore della Provincia di Padova, di nomina e revoca dell'Amministratore Unico o della maggioranza degli amministratori del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9;
- d) la riserva a favore della Provincia di Padova a decidere, ai sensi dell'articolo 6, in merito:
  - agli indirizzi e agli obiettivi generali annuali della società, con riferimento alla situazione economica e finanziaria, e agli obblighi di servizio;
  - agli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento comprese quelle per il personale;
  - agli atti aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione e il godimento di beni immobili, nonché l'assunzione di mutui o di altre forme di finanziamento.
- e) l'obbligo a carico dell'organo amministrativo della società di trasmettere al Presidente della Provincia:
  1. semestralmente una relazione sull'andamento della società, con

- particolare riferimento allo stato di attuazione dei contratti di servizio, allo stato di conseguimento degli obiettivi nonché ai costi di gestione, ed al rispetto della normativa in materia di acquisti e di trasparenza, vistata dall'organo di controllo; tale relazione deve comprendere i dati relativi a tutti i servizi espletati distinti per servizio, le spese ed i ricavi e le spese del personale;
2. il progetto di bilancio di esercizio, completo di tutti i documenti obbligatori, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione;
  3. annualmente, entro il 30 settembre, la previsione di chiusura del bilancio relativo all'esercizio in corso;
  4. annualmente, entro il 31 ottobre, un bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

In ipotesi di accertata violazione delle direttive e degli indirizzi definiti dalla Provincia di Padova, ovvero di risultati di gestione negativi, l'organo amministrativo della società deve essere invitato a fornire chiarimenti nel termine di 15 (quindici) giorni. Valutate le controdeduzioni, la Provincia di Padova può impartire le necessarie direttive ovvero procedere alla revoca dell'organo amministrativo.

### **Articolo 18 - Cause di scioglimento**

Oltre che per le cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per le deliberazioni relative all'eventuale scioglimento della società qualora vi sia il recesso dai contratti di affidamento dei servizi da parte dell'Ente socio o per qualsiasi causa derivante dall'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale.

### **Articolo 19 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 e delle leggi speciali in materia.

Nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

Ai fini del presente Statuto la qualità di socio è determinata sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero è riconosciuta a coloro che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un idoneo titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.